

STATUTO

**ITACA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L. ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI
PIAZZA LUIGIA BRUGOLA 2
Numero REA: MI - 1918550
Codice fiscale: 06829130969
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-03-2016 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" del n. 11867/6894 di Repertorio

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1.1 - Denominazione

E' costituita la Società Cooperativa denominata

"Itaca Società Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS"

Art. 1.2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Cernusco Sul Naviglio all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 1.2; spetta invece ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 1.2

Art. 2 - Durata

La Cooperativa è costituita a tempo indeterminato. Ad ogni socio compete il diritto di recesso, da esercitarsi con le modalità di legge, dell'atto costitutivo e del presente statuto, con un preavviso di almeno 180 giorni.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata coi principi della mutualità prevalente di cui art. 2512 e seguenti del Codice Civile e delle Leggi vigenti in particolare secondo le disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 381/1991 e successive modificazioni, senza fini di speculazione privata e volta a perseguire la funzione sociale propria delle cooperative sociali.

Lo scopo della cooperativa è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività di natura educativa.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Tali principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, intende cooperare attivamente e stabilmente con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della Provincia di Milano, anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di enti, pubblici o privati, che perseguano finalità di solidarietà sociale analoghe od affini.

La Cooperativa persegue le proprie finalità statutarie attraverso il coordinamento delle risorse fisiche, materiali e morali, dei soci e di terzi che, a qualsiasi titolo partecipino, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della Cooperativa.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Cooperativa potrà anche integrare la propria attività con quella degli Enti Cooperativi e non, promuovendo e aderendo a Consorzi (o ad altri Enti Associativi).

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4.1 - Oggetto sociale

Considerati gli scopi sociali e l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- a) promozione, edificazione e gestione di scuole e servizi educativi per l'infanzia e di scuole primarie e secondarie ispirate agli insegnamenti pedagogici di Rudolf Steiner;
- b) promozione di iniziative culturali ed artistiche non in contrasto con i principi pedagogici legati all'antroposofia secondo quanto riportato nei testi di Rudolf Steiner;
- c) pubblicazione di testi, opuscoli ed altro materiale culturale non in contrasto con i suddetti principi;
- d) organizzazione e gestione di corsi di formazione di pedagogia steineriana per docenti di scuole di ogni ordine e grado;
- e) promozione e gestione di progetti pedagogici educativi di sostegno per alunni in difficoltà o diversamente abili;
- f) altre attività non comprese nei precedenti punti purché finalizzate al raggiungimento degli scopi della cooperativa stessa.

Art. 4.2 Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Art. 4.3 La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà ri-

chiedere e utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

Art 4.4 La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificate ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Art 4.5 La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5.1 - Soci cooperatori ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Art. 5.2 Possono assumere la qualifica di soci cooperatori ordinari tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano contribuire al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Art. 5.3 Possono altresì assumere la qualifica di soci volontari tutti coloro che, condividendo le finalità della Cooperativa, siano portatori di competenze utili al raggiungimento degli scopi sociali e desiderino prestare la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91;

Art. 5.4 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Art. 5.4 Possono, inoltre, assumere la qualifica di soci cooperatori le persone giuridiche, pubbliche o private, gli Enti e le associazioni, anche sprovviste di personalità giuridica, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperati-

ve, e che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società, ne condividano le finalità e gli scopi sociali ed intendano contribuire al loro perseguimento.

Art 5.5 In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 5.6 Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Ai soci lavoratori, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 142/2001, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai soci volontari si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 381/1991 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.1 - Categoria speciale di soci

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5.2) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale
- b) al loro inserimento nell'impresa

Art. 6.2 Nel caso di cui alla lettera a) dell'Art. 6.1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Art. 6.3 Nel caso di cui alla lettera b) dell'Art. 6.1, l'organo di amministrazione può ammettere alla categoria speciale dei soci coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Art. 6.4 La delibera di ammissione dell'organo di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa
- il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione

Art. 6.5 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

Art. 6.6 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

Art. 6.7 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti negli Organi Amministrativi della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545 bis del codice civile.

Art. 6.8 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Art. 6.9 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto:

- nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri di formazione
- nel caso di interesse nell'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi

Verificatasi una causa di esclusione, l'organo di amministrazione potrà decidere l'esclusione del socio appartenente alla categoria speciale anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Art. 6.10 Ai soci appartenenti alla categoria speciale può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nella cooperativa.

Art. 6.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla categoria speciale deve presentare 6 mesi prima della scadenza del periodo di formazione od inserimento apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5.2 del presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7.1 - Domanda di ammissione

Chi intenda essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e cittadinanza;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare delle quote che propone di sottoscrivere, il cui valore non dovrà comunque essere superiore né inferiore ai valori massimi e minimi fissati dalla legge;
- e) l'impegno al versamento, senza indugio, delle quote sottoscritte;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 24 del presente statuto.

Nel caso trattasi di persona giuridica e/o di Enti o associazioni la domanda di ammissione dovrà contenere, oltre a quanto sopra previsto ai punti c), d), e), f) e g), la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, il numero di codice fiscale, il luogo e la data di costituzione, la nazionalità, l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione e la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Art. 7.2 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Art. 7.3 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato con indicazione del termine entro il quale il socio deve provvedere al versamento dell'importo delle quote che intende sottoscrivere oltre al versamento dell'eventuale tassa di ammissione e del sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Art. 7.4 L'ammissione diverrà operativa ed annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci, dal giorno in cui il socio ammesso provvederà ad effettuare il relativo versamento. Trascorso inutilmente il termine comunicato dall'organo amministrativo, la delibera di ammissione diverrà automaticamente inefficace, salva diversa delibera dell'organo amministrativo in cui vengano eventualmente previsti ulteriori modalità di versamento e di ammissione del socio.

Art. 7.5 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni,

motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci con propria decisione. Essa delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 7.6 L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8.1 - Conferimenti e quote dei soci cooperatori

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote dal valore nominale di 100,00 euro (cento/00 euro).

Art. 8.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari ad una quota. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 9.1 - Vincoli sulle quote e loro alienazioni

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Art. 9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente articolo 7. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Art. 9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 10.1 - Obblighi e diritti del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria;

- della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;

Art. 10.2 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 10.3 I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni di cui all'articolo 6, inoltre, sono obbligati a concorrere alla gestione dell'impresa cooperativa con le modalità previste dalla Legge 142/2001 ed in particolare:

- partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione della società;
- partecipando all'elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche ed i processi produttivi della società;
- contribuendo alla formazione del capitale sociale e partecipando al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettendo a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni disponibili per la cooperativa stessa.

Art. 10.4 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipino a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo.

Art. 10.5 I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti oppure inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, hanno diritto di esaminare il libro dei soci e quello delle deliberazioni dell'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2422 del codice civile.

Secondo quanto disposto dall'art. 2545-bis del codice civile i soci in possesso dei requisiti sopra esposti hanno diritto, qualora lo richieda almeno un decimo del numero complessivo dei soci, di esaminare il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del

comitato esecutivo, se esistente, attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un professionista. Tale richiesta deve pervenire all'organo di amministrazione in forma scritta. L'organo di amministrazione dovrà deliberare la data di inizio della consultazione entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta dandone tempestiva comunicazione agli interessati.

Art. 11. - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se persona fisica. Se il socio è diverso da persona fisica, oltre alle cause di cui sopra si aggiungono la messa in liquidazione o lo scioglimento.

In tutti i casi la risoluzione del rapporto sociale tra socio e cooperativa provoca la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Art. 12.1 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti obbligatori per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi, per qualsiasi motivo, il rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura in essere con la cooperativa, ovvero l'attività di volontariato prestata presso la stessa;
- d) che ne faccia esplicita richiesta e ottenga il consenso da parte dell'organo amministrativo.

Art. 12.2 La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 24.

Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, anche con riferimento ai rapporti di cui all'art. 6, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13.1 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti in terni, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto d);

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

c) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o, senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo, prenda parte ad imprese in qualunque forma siano costituite, che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della società;

d) che abbia perduto anche uno solo dei requisiti obbligatori per l'ammissione;

e) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità relativamente a quanto previsto al precedente art. 5, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

f) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci lavoratori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;

- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

g) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dall'art. 1453 C.C. e seguenti, o che dia esecuzione parziale o insoddisfacente alle prestazioni cui è tenuto, anche arrecando un danno economico alla cooperativa mediante atti e/o comportamenti che producano l'annullamento e/o la risoluzione di contratti di fornitura di servizi;

h) che si renda gravemente inadempiente ai sensi dell'art. 2286 C.C.;

i) che abbia in corso una procedura concorsuale o nei confronti del quale sia presentata istanza di fallimento o sia posto in liquidazione coatta amministrativa;

l) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;

m) che non svolga correttamente le mansioni affidategli nell'ambito del lavoro e/o con il suo comportamento provocchi danni nell'espletamento della attività sua propria;
n) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa;

o) che, nell'ambito di lavoro, incorra in una causa di risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche in forza di una causa di risoluzione prevista nel regolamento adottato ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/2001.

Art. 13.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 49 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, anche con riferimento all'ulteriore rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operativa dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13.3 Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'organo amministrativo della cooperativa ha facoltà di non escludere i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Art. 14 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 49 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti.

Art. 15 - Liquidazione

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31/01/92, n. 59.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione delle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545 quinquies e 2545-sexies del codice civile, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Decorso il termine per la prescrizione legale il rimborso risulta non più dovuto e l'importo va devoluto alla riserva legale.

La Società può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.

Art. 16 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto non subentrano nella sua partecipazione, ma hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 17 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 6 mesi successivi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13, lettere b), c), d), e), g), h), m), n) ed o) dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei presti-

ti, il credito derivante da penali, ove previsto da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI VOLONTARI

Art. 18.1 - Requisiti

Ai sensi dell'art. 2 L.n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera lavorativa a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 18.2 Coloro che intendono essere ammessi come soci volontari della cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore ad una quota e superiore ai limiti di legge;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la cooperativa.

Art. 18.3 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci. In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Art. 18.4 Il socio volontario ha gli obblighi ed i diritti di cui al precedente art. 10. Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta con un termine di preavviso di almeno 30 giorni e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 13. Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale tra la

cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V

SOCI SOVVENTORI

Art. 19.1 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59, che investono capitale nell'impresa al fine di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

Art. 19.2 Conferimento e azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 500 (cinquecento) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 2 (due) per le persone fisiche e pari a 5 (cinque) per le persone giuridiche.

Art. 19.3 Deliberazione di emissione e diritti amministrativi dei soci sovventori

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo amministrativo.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso in conformità con il disposto dell'art. 2524 del C.C.;
- c) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- d) il termine minimo di durata del conferimento;
- e) i diritti amministrativi e patrimoniali di partecipazione agli utili ed alle riserve e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- f) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Art. 19.4 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i detentori delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo i criteri fissati dal-

l'Assemblea nella delibera di emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno ridotti proporzionalmente.

Art. 19.5 In caso di scioglimento della cooperativa il valore delle azioni dei soci sovventori deve essere rimborsato per l'intero prima di quello delle azioni dei soci cooperatori. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale eventualmente rivalutato, sia dell'eventuale quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

La riduzione del capitale sociale, in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 19.6 Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del relativo regolamento di cui all'art. 19 del presente statuto.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori. Al recesso del socio sovventore si applicano in quanto compatibili le procedure previste per l'esercizio del predetto diritto stabilite per il recesso del socio cooperatore.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20.1 Patrimonio Sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori,
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 28 e con il valore delle quote eventualmente non

rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Art. 20.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salvo quelle di cui ai precedenti punti c), sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 21.1 Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, in base alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Il bilancio d'esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Il bilancio è corredato dalla relazione sulla gestione, salvo la possibilità di esonero qualora esistano i presupposti di cui all'art. 2435 bis C.C..

Art. 21.2 Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) al Fondo di Riserva legale per una quota non inferiore al 30%;

b) ad una quota non inferiore a quanto previsto all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alla condizioni previste dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge al fine del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di sole riserve indivisibili.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per

distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 22.1 Ristorni

Qualora lo consentono le risultanze dell'attività mutualistica ed al fine di consentire una completa attuazione degli scopi mutualistici tipici della società cooperativa, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 comma 2 lettera b) della Legge 142/2001, l'organo amministrativo ha facoltà di prevedere, con apposita delibera che dovrà essere ratificata dall'assemblea dei soci entro e non oltre l'approvazione del relativo bilancio d'esercizio, un trattamento economico ulteriore a favore dei soli soci lavoratori, sotto forma di erogazione di un ristorno mediante integrazione salariale nelle forme peculiari previste per ogni singolo rapporto di lavoro intrattenuto con il singolo socio da imputarsi nel bilancio d'esercizio di competenza.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta mediante integrazione salariale;
- aumento gratuito del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto nella delibera dell'organo amministrativo e/o assembleare ed eventualmente in apposito regolamento.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art. 23.1 Organi sociali

La società adotta il sistema di amministrazione tradizionale; di conseguenza gli organi della società sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci, qualora obbligatori ai sensi di legge o nominato dall'assemblea dei soci.

Art. 23.2 Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi, a cura dell'organo amministrativo, mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 giorni prima dell'adunanza. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di

comunicazione (lettera raccomandata A.R., telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo) che garantisca l'avvenuto ricevimento.

L'avviso deve altresì essere affisso nel locale della sede sociale almeno 8 giorni prima dell'adunanza e deve comunque indicare l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purchè nel territorio dell'Unione Europea), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori ed ai sindaci assenti.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio).

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal consiglio di amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, se nominato, o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Art. 23.3 Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche il bilancio preventivo;
- 2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche;
- 3) procede alla eventuale nomina dei sindaci del Presidente del Collegio Sindacale;
- 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei Sindaci;
- 5) approva i regolamenti ad essa demandati dal presente statuto;

6) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Art. 23.4 Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare:

- 1) sulle modifiche dello statuto sociale comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile;
- 2) sullo scioglimento della società e sulla nomina, sui poteri e sulla sostituzione dei liquidatori;
- 3) sull'approvazione dei regolamenti ad essa demandati dal presente statuto;
- 4) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria non delibera in merito:

- alla fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile;
 - all'istituzione o alla soppressione di sedi secondarie;
 - all'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza legale;
 - agli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative;
 - al trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, poichè tali materie, a norma del presente statuto sono attribuite alla competenza dell'organo amministrativo.
- Si applica, nei casi di legge, l'art. 2436 del Codice Civile.

Art. 23.5 Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria.

Tuttavia, per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento anticipato, la modifica della durata, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto di voto, che rappresentino almeno più di un terzo di tutti i voti spettanti ai soci aventi diritto al voto.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema

dell'alzata di mano.

Art. 23.6 Intervento in assemblea e diritto di voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore, persona fisica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Il socio persona giuridica delegherà all'assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria del socio delegante, e che non sia componente dell'organo amministrativo o di controllo.

La delega scritta può essere consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

Ciascun socio non può rappresentare più di 10 soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 23.7 Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non so-

cio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza che egli sottoscrive dopo aver svolto l'apposita attività di controllo durante la sua redazione.

Art. 23.8 Consiglio di amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. I soci sovventori non possono eleggere più di un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione.

Gli Amministratori sono rieleggibili, non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli stessi amministratori non possono essere rieletti per un numero di mandati superiore a quello previsto dalla legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, se questi non siano nominati dall'assemblea dei soci ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi amministrativi di altre imprese concorrenti a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'assemblea ordinaria della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Art. 23.9 Compiti degli Amministratori

L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ed opportuni per il raggiungimento degli scopi

sociali.

Spetta inoltre all'organo amministrativo, l'adozione delle seguenti deliberazioni:

- nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione;
 - la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis C.C.;
 - l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
 - il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale;
 - gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.
- Si applica l'art. 2436 del Codice Civile nei casi previsti dalla legge.

Art. 23.10 Convocazioni e deliberazioni

L'Organo amministrativo si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove purchè nell'ambito del territorio dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori.

In assenza delle formalità di convocazione, il Consiglio di amministrazione è costituito validamente e atto a deliberare qualora siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti il collegio sindacale, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata e non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza nè per corrispondenza.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constare e

proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 23.11 Integrazione del Consiglio

In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, nell'ambito della medesima categoria di soci alla quale appartenevano i consiglieri da sostituire.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di cessazione della carica di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancata nomina del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione rimane in carica ed è tenuto a convocare l'Assemblea affinché provveda alla nomina del nuovo organo amministrativo.

Art. 23.12 Compensi agli amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale se nominato, determinare il compenso degli amministratori delegati a cui sono stati conferiti specifici incarichi ed attribuzioni in favore della cooperativa.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili.

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

Art. 23.13 Rappresentanza

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pub-

bliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 23.14 Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, nominato dall'assemblea nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuta opportuna l'istituzione di tale organo, si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, eletti dall'Assemblea, la quale attribuisce pure ad un sindaco effettivo la qualifica di Presidente.

Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 C.C.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale è integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, con redazione di apposito verbale sottoscritto dagli intervenuti, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 2404 C.C.

Art. 23.15 Doveri del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i

corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non devono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio Sindacale, se nominato, esercita anche il controllo contabile, ovvero:

- a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio, informando sulle condizioni di prevalenza ed i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'attività di controllo contabile è documentata in apposito libro tenuto dal Presidente del collegio sindacale e secondo le disposizioni di cui all'articolo 2421 C.C.;

nei casi previsti dalla legge, in assenza del Collegio Sindacale, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

In tale caso si dovranno applicare le norme contenute negli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 24.1 Clausola Arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 24.2, solo nel caso in cui non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e

Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 24.2 Arbitri e procedimento

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero).

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale di Milano. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 24.3 Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 25.1 Scioglimento anticipato

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della Cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli Amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea nomina uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di pluralità di liquidatori, l'assemblea determina le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza della Cooperativa, i criteri base ai quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo Liquidativo.

Art. 25.2 Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 26 Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno ed i rapporti fra soci e cooperativa l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci che delibererà con le maggioranze statutarie previste per l'assemblea straordinaria. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 27 Principi di mutualità, indivisibilità delle ri-

serve e devoluzione

Ai sensi dell'art. 2514 cod. civi. è vietato alla cooperativa:

a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori; mentre è previsto, ai sensi della medesima norma:

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

L'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Art. 28 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to - Valeria BRAMBILLASCA

" - Chiara DELLA CHA'

Registrato presso l'Ufficio del Registro di Milano 4 in data 30 marzo 2016.
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto
cartaceo, ai sensi dell'art.22 del D.lgs 82/2005 che si trasmette ad uso
del Registro delle Imprese.
Bollo assolto per via telematica ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante
M.U.I..
Milano, 30 marzo 2016